



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Ricerca e Dottorati

Ripartizione Ricerca

Prot. 0011252  
Trieste, 10/05/2011

Titolo III Classe 5  
Allegati:

Ai Direttori di Dipartimento

E p.c.

Ai Segretari di Dipartimento

Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in *G.U.* n. 10 del 14 gennaio 2011 - *Suppl. Ord.* n. 11 - in vigore dal 29 gennaio 2011) - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario - **Art. 18 - Borse di ricerca**

Premesso che la L. 240/2010 ha chiaramente individuato nei contratti per ricercatori a tempo determinato e negli assegni di ricerca gli strumenti più appropriati per integrare i gruppi nello svolgimento di attività di ricerca, si fa seguito alla precedente rettorale prot. n. 6113 dd. 15/03/2011, con cui si delineava un primo quadro interpretativo della disciplina introdotta dalla L. 240/2010 nella materia in oggetto.

Fermi restando i limiti e le procedure previste per il reclutamento:

- dei collaboratori coordinati e continuativi
- dei collaboratori a progetto
- dei collaboratori occasionali
- delle altre figure professionali previste dall'art. 18, 5 comma della L. 240/2010

si precisa quanto segue in relazione allo **svolgimento di attività di ricerca presso l'Ateneo da parte di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, nonché di titolari di borse di studio o di ricerca banditi dai medesimi soggetti.**

Presupposto necessario è che tale attività debba svolgersi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università, a eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali oneri assicurativi.

A tale scopo è stato predisposto uno schema di convenzione, approvato dal CdA in data 29/03/11, tra Università e ente terzo, per estendere a soggetti terzi la partecipazione alle attività di ricerca svolte in comune; tale schema è scaricabile da <http://www.units.it/intra/ricerca/borsericerca>

Si riassumono, di seguito, i punti principali del rapporto che sarà posto in essere tramite la convenzione:

- nell'ambito della suddetta convenzione **sarà l'ente terzo a emettere il bando per la borsa di ricerca;**
- qualora l'ente in questione ritenga troppo oneroso espletare le procedure di selezione e di gestione amministrativo-contabile dei borsisti di ricerca, è stata prevista la possibilità che l'Ente affidi tali procedure all'Università (art. 7b della convenzione);
- tali collaborazioni non devono comportare oneri finanziari per le Università, "ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi" (art. 18,

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3013  
Fax +39 040 558 7144  
Email [ricerca@amm.units.it](mailto:ricerca@amm.units.it)

[www.units.it](http://www.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Sezione Ricerca e Dottorati**

**Ripartizione Ricerca**

5 comma, lett. f) della L. 240/2010); pertanto è stato previsto, nel caso di affidamento all'Università, il pagamento di Euro 500,00 quale rimborso forfettario dei costi correlati alle procedure di selezione e di gestione amministrativo-contabile del borsista (il CdA ha stabilito che tale somma sia trattenuta dalla struttura presso cui opererà il borsista);

- la pubblicità del bando emesso dall'ente terzo avverrà secondo le stesse modalità seguite in precedenza: il bando verrà inviato dal terzo alla struttura interessata alla collaborazione, che provvederà a trasmetterlo per posta elettronica (in formato PDF), unitamente a tutte le informazioni necessarie, alla Ripartizione Ricerca la quale si occuperà della pubblicazione sul sito web di Ateneo;
- nell'ipotesi di affidamento all'Università delle procedure di selezione e di gestione amministrativo-contabile del borsista, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dal terzo nei confronti del borsista, è prevista una duplice possibilità:
  - a) versamento da parte dell'ente terzo all'Università dell'intera somma prevista, entro 10 giorni dall'espletamento delle procedure di selezione;
  - b) prestazione da parte dell'ente terzo di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, qualora la somma dovuta al borsista non venga interamente versata nei termini temporali previsti sub a). Per evitare che l'Università si trovi ad anticipare somme di denaro al borsista, che potrebbero risultare di difficile riscossione, è opportuno che i Direttori delle strutture interessate accertino l'avvenuto pagamento o l'effettiva prestazione di garanzia fideiussoria, prima che il borsista sottoscriva l'accettazione della borsa e che, quindi, si perfezioni il suo diritto a ottenere il pagamento;
- le somme per il pagamento dei borsisti saranno introitate sul **bilancio del Dipartimento**, conto "1.03.08.01.05 - Versamenti da terzi convenzionati" (conto di nuova istituzione) e, parimenti, il relativo versamento sarà effettuato dall'ente terzo sul conto corrente del Dipartimento. Successivamente, il Dipartimento, trattenuta la somma prevista quale rimborso forfettario dei costi, verserà la cifra di competenza all'Amministrazione centrale, registrando un impegno intercompany sul conto "2.04.13.05.03 - Altri trasferimenti a CSA" (corrispondente al conto di entrata dell'Amministrazione "1.04.09.01.03 - Altri trasferimenti correnti"), infine, il Centro di spesa principale provvederà alla corresponsione mensile di quanto dovuto al borsista, registrando la spesa sul conto "2.01.02.04.02 - Pagamenti ad altro personale convenzionato" (conto di nuova istituzione);
- la posizione dei borsisti è quella di studiosi ospiti. Non essendo gli ospiti assicurati contro gli infortuni dall'I.N.A.I.L., per la copertura assicurativa contro i rischi da infortuni derivanti dalle attività di ricerca, l'Amministrazione universitaria ha stipulato con la Compagnia Allianz-RAS una polizza cumulativa infortuni n. 64462499, di tipo aperto, la cui attivazione, **qualora il borsista sia privo di congrua polizza personale**, dovrà avvenire a cura e spese della struttura universitaria presso cui l'ospite svolgerà il periodo di ricerca. Nell'allegato A, si riportano le istruzioni per l'attivazione della polizza; la difformità, rispetto a quanto accadeva in precedenza (attivazione della polizza a cura e spese del borsista), sta nel fatto che la L. 240/10 prevede espressamente che i costi assicurativi siano a carico della struttura universitaria; viene invece lasciata alla discrezionalità del Direttore della struttura, in quanto consegnatario dei beni del Dipartimento, la scelta di esigere o meno che il borsista si attivi per

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3013  
Fax +39 040 558 7144  
Email [ricerca@amm.units.it](mailto:ricerca@amm.units.it)

[www.units.it](http://www.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Ricerca e Dottorati

Ripartizione Ricerca

accendere, a propria cura e spese, un'assicurazione RCT a garanzia sia delle persone che dei beni, immobili e mobili, a lui dati in uso.

Nel mutato contenuto normativo, può costituire, per le sole parti applicabili, riferimento il Regolamento "Borse per ricercatori istituite dall'Università", integrato dalle linee-guida approvate dal CdA del 29/03/11:

- durata minima delle borse: 6 mesi;
- possibilità di prorogare la durata della borsa, per i soli motivi connessi all'impossibilità di raggiungere l'obiettivo originariamente atteso per la ricerca, entro i termini inizialmente previsti, per un periodo non superiore alla metà della durata originariamente stabilita.

Allo scopo di agevolare i rapporti con gli enti terzi interessati, si è provveduto a inserire sul sito di Ateneo <http://www.units.it/intra/ricerca/borsericerca>.

- lo schema di convenzione tra Dipartimento ed ente terzo, e relativa lettera di trasmissione;
- uno schema di bando che può essere usato dall'ente come traccia, ma che naturalmente dovrà essere attentamente valutato da quest'ultimo circa la compatibilità con le proprie regole interne;
- la dichiarazione di accettazione della borsa da parte del vincitore.

Si forniscono di seguito alcuni criteri interpretativi in relazione ai commi 5 e 6 dell'art. 18 della legge 240/10, che possano contemperare le giustificate esigenze di continuità nello svolgimento dei progetti di ricerca con l'osservanza della disciplina sopravvenuta.

- **Progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sopranazionali** (comma 6): per la partecipazione di borsisti di ricerca, collaboratori coordinati e continuativi ovvero occasionali e altre figure non menzionate dall'art. 18, 5 comma della L. 240/10, allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito di tali progetti, la L. 240/10 rinvia alle norme previste dai relativi bandi.

Posto che spesso tali bandi rimandano a loro volta alla normativa nazionale, per evitare di riconoscere l'inutilità della norma citata, in quanto mera ripetizione del comma a essa precedente, si deve ritenere che il legislatore italiano riconosca che **i bandi e, più in generale, la normativa dettata dalle istituzioni internazionali/sovranazionali, prevalgano sulla normativa nazionale.**

- **Proroghe:** fatte salve le attività già iniziate alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché le borse conferite e i contratti stipulati a seguito di bandi pubblicati entro quella stessa data, **si ritiene che possano essere concesse proroghe a borse di ricerca già assegnate** purché alle condizioni generalmente ammesse per le proroghe (CA 29/03/11):

- non più di una proroga;
- durata non superiore alla metà della durata originariamente stabilita;
- solo se necessaria per motivi connessi all'impossibilità di raggiungere l'obiettivo originariamente previsto per la ricerca, entro i termini inizialmente previsti, a causa di motivi eccezionali;
- solo se riferita alla medesima attività del contratto originario.

- **Rinnovi:** si ritiene che non sia ammesso il rinnovo di borse e/o contratti, in quanto si configurerebbero come un nuovo rapporto, soggetto quindi alla disciplina "Gelmini" sopravveniente.

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3013  
Fax +39 040 558 7144  
Email [ricerca@amm.units.it](mailto:ricerca@amm.units.it)

[www.units.it](http://www.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Ricerca e Dottorati

Ripartizione Ricerca

- **Contratti di collaborazione coordinata e continuativa:** si ritiene possibile stipulare contratti di collaborazione di natura coordinata e continuativa ovvero occasionale, **esclusivamente per lo svolgimento di attività di supporto o strumentali alla ricerca**, fermo restando che i beneficiari non potranno far parte di gruppi e progetti di ricerca, con le seguenti modalità:
- dovrà essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo;
  - il conferimento dell'incarico dovrà essere preceduto da procedura comparativa, ai sensi del Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 150/01, fatta salva la possibilità di stipula diretta di contratti di natura occasionale, prevista nei casi e con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento medesimo;
  - in applicazione del su citato art. 7, comma 6, e come previsto dall'art. 1, comma 2 del Regolamento dell'Università, al fine dell'ammissione alla selezione, gli interessati dovranno essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea del vecchio ordinamento o specialistica/magistrale del nuovo ordinamento, ovvero laurea triennale con successivo percorso di specializzazione). Ai sensi dell'art. 22 della L. 69/09, si può prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria per attività a supporto della ricerca, purché il conferimento dell'incarico non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  - il contratto preliminare di conferimento dell'incarico dovrà essere inviato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sui Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio – Piazzale di Porta Pia n. 1 - 00198 ROMA, per il controllo preventivo di legittimità, previsto dall'art. 17, comma 30, del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09 (v. circolari interne in materia: prot. nn. 3727/10 e 12290/10).
- :
- **Vincoli di parentela e affinità:** si sottolinea anche che, ai sensi dell' art. 18, comma 1 lett. c), a far data dal 29.01.2011, relativamente a qualsivoglia tipologia di contratto stipulato dall'Ateneo, occorre accertare l'inesistenza di vincoli di parentela e affinità fino al quarto grado compreso (Artt. 74 -78 c.c.) tra il contraente e tutti i docenti appartenenti al dipartimento o alla struttura presso i quali avviene il reclutamento, ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, rivolgersi a:

**Ripartizione Ricerca**

Sig. Ariella Scubla

Tel. 558-2920

Sig. Lucia Clabot

Tel. 558-3029

Cordiali saluti.

IL RETTORE  
Francesco Peroni



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

**Sezione Ricerca e Dottorati**

**Ripartizione Ricerca**

ALLEGATO A)

Istruzioni per l'attivazione della polizza Infortuni Allianz-RAS n. 64462499

Il premio lordo annuo procapite è di 30,00 € (a cui corrispondono 2,50 €/mese o sua frazione).

Il pagamento del premio potrà essere effettuato a mezzo versamento sul:

- c/c postale n. 19106004,

- c/c bancario della Banca di Sardegna Filiale n. 7 Roma, Via Tuscolana, 697 - 00174 Roma - IBAN: IT 52 A 01015 03207 000070042830

entrambi intestati a "General Broker Service Spa".

Quale causale del versamento andrà necessariamente indicato, oltre alla dizione: "Adesione pol. infortuni Allianz/UniTS ", anche il nome, il cognome e la data di nascita della persona da assicurare, ricordando che, qualora non sia indicata anche la data della decorrenza voluta (NB.: non ci possono essere retroattività), la stessa sarà dalle ore 24 del giorno del pagamento.

E' necessario inoltre indicare un recapito telefonico del Dipartimento per eventuali comunicazioni.

La polizza prevede un capitale assicurato di € 200 mila per il rischio della morte, ed un massimale di € 400 mila per il rischio dell'invalità permanente (con franchigia assoluta del 3%), ed infine un capitale di € 50/giorno per il rischio dell'inabilità temporanea (con una franchigia di 7 gg.).

Il periodo assicurativo può variare dal minimo di un mese fino a quello massimo limitato solo dalla scadenza della polizza prevista al 31/12/2012.

**Università degli Studi di Trieste**  
Piazzale Europa, 1  
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3013  
Fax +39 040 558 7144  
Email [ricerca@amm.units.it](mailto:ricerca@amm.units.it)

[www.units.it](http://www.units.it)